Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 agosto 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor militare

Decreto 27 *maggio* 1949
registrato alla Corte dei conti il 13 *luglio* 1949
registro Marina militare n. 11, *foglio n.* 29. — CILLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

E' conferita la medaglia in oro al valor militare al capitano di fregata Carlo FECIA DI COSSATO di Carlo e di Maria Luisa Genè, nato a Roma il 25 settembre 1908, in commutazione della medaglia in argento al valor militare concessagli con regio decreto in data 5 maggio 1946, con la seguente motivazione: Valente ed ardito comandante di sommergibile, animato, fin dall'inizio delle ostilità, da decisa volontà di successo, durante la sua quinta missione di guerra in Atlantico affondava 4 navi mercantili per complessive 20.516 tonnellate ed abbatteva, dopo dura lotta, un quadrimotore avversario. Raggiungeva così un totale di 100.000 tonnellate di naviglio avversario affondato, stabilendo un primato di assoluta eccezione nel campo degli affondamenti effettuati da unità subacquee. Successivamente comandante di torpediniera, alla data dell'armistizio dava nuova prova di superbo spirito combattivo, attaccando con la sua sola unità, sette unità germaniche di armamento prevalente che affondava a cannonate dopo aspro combattimento, condotto con grande bravura ed estrema determinazione. Esempio fulgidissimo ai posteri di eccezionali virtù di comandante e di combattente, e di assoluta dedizione al dovere.
(Oceano Atlantico, 5 novembre 1942-1° febbraio 1943 — Alto Tirreno, 9 settembre 1943).

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

PACCIARDI

(3018)

Decreto 27 *maggio* 1949
registrato alla Corte dei conti il 13 *luglio* 1949,
registro Marina militare n. 11, *foglio n.* 31. — CILLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

E' conferita la medaglia in oro al valor militare (*alla memoria*) del capitano di corvetta ROMEI Romeo di Rodolfo e di Music Sanica, nato a Castelnuovo (Cattaro) il 14 agosto 1906, in commutazione della medaglia in argento al valor militare concessagli con regio decreto in data 7 novembre 1941, con la seguente motivazione: Comandante di sommergibile si distingueva sin dall'inizio del conflitto per perizia e valore. All'agguato in prossimità di importante base avversaria, attaccato di giorno da unità leggere di superficie, riusciva con insigne bravura a sfuggire alla caccia, nonostante le notevoli avarie che avevano menomato sensibilmente le possibilità di manovra della sua unità. Con coraggiosa determinazione e sicuro intuito manteneva ancora l'agguato nella zona e poteva così avvistare, in ore notturne, grossa formazione navale avversaria composta di una portaerei, di due navi da battaglia e di vari incrociatori e cacciatorpediniere. Precorrendo le teorie di impiego, successivamente adottate dai sommergibili, conduceva risolutamente in superficie l'attacco alla formazione e, pur di raggiungere il suo audace intento non esitava ad impiegare un motore termico in parziale avaria che con il rilevante fumo di scarico avrebbe potuto rivelare la sua presenza al nemico. Portato a fondo l'attacco colpiva con due siluri una corazzata avversaria e con un terzo, probabilmente, un'altra unità, prendendo l'immersione soltanto dopo aver constatato l'avvenuto scoppio delle armi. Nel corso di successiva missione scompariva in mare con la propria unità. Esempio di sereno ardimento, di eccezionale tempra di combattente e di elevate virtù militari.
(Canale di Sicilia, notte sul 10 novembre 1940 — Basso Tirreno, 31 marzo 1941).

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

PACCIARDI

(3019)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 agosto 1949, n. 535.

Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nelle disposizioni penali del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, sempre che la pena comminata non superi nel massimo la reclusione per anni cinque e la multa di lire ventimila.

Per gli stessi reati, per i quali non sia ammissibile l'amnistia, è delegato a concedere il condono della pena detentiva nei limiti di tre anni e della pena pecuniaria per lire ventimila.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 3 agosto 1949, n. 536.

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 2.

I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattisi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1949, n. 537.

Abrogazione dell'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, concernente il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, sul funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126, sul funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — LOMBARDO — VANONI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 89. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1949, n. 538.

Distacco delle frazioni di Vaiano e Sofignano dal comune di Prato (Firenze) e loro costituzione in comune autonomo con denominazione Vaiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Vaiano e della frazione Sofignano del comune di Prato hanno chiesto che le frazioni suddette vengano costituite in unico comune autonomo, con capoluogo e denominazione Vaiano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, espresso nell'adunanza del 26 aprile 1949, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le frazioni Vaiano e Sofignano sono distaccate dal comune di Prato, in provincia di Firenze, e costituite in unico comune autonomo con denominazione Vaiano e capoluogo nel centro omonimo.

La circoscrizione territoriale del Comune suddetto è delimitata in conformità della pianta planimetrica e della relativa relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Firenze, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con proprio decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività fra i comuni di Prato e di Vaiano in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1949
Atti del Governo, registro n. 29, *foglio n.* 93. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1949, n. 539.

Cambiamento della denominazione del comune di Bassanello (Viterbo) in quella di Vasanello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda con la quale il sindaco di Bassanello (provincia di Viterbo), in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 6 luglio 1946, chiede che l'attuale denominazione del Comune sia modificata in quella di Vasanello;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Viterbo con deliberazione 10 settembre 1946, n. 386;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Bassanello è modificata in quella di Vasanello.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1949
Atti del Governo, registro n. 29, *foglio n.* 95. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949, n. 540.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera, in frazione Carattano del comune di Gioia Sannitica (Caserta).

N. 540. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Piedimonte d'Alife in data 22 dicembre 1945, integrato con dichiarazioni 15 aprile e 10 luglio 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera, in frazione Carattano del comune di Gioia Sannitica (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949, n. 541.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Caterina, in Caggiano (Salerno).

N. 541. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Campagna in data 11 febbraio 1948, integrato con postilla 30 aprile dello stesso anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Caterina, in Caggiano (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1949, n. 542.

Istituzione di una Legazione in Tirana (Albania).

N. 542. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituita una Legazione in Tirana (Albania).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949.

Esito del ricorso straordinario proposto dal sig. Brussolo Emilio avverso il provvedimento di licenziamento 10 agosto 1948 dell'Ufficio nazionale statistico economico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso proposto dal sig. Brussolo Emilio fu Emilio avverso il provvedimento 10 agosto 1948, con il quale l'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura ha disposto il suo licenziamento in tronco;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, relativo alla istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 7 aprile 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni s'intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il ricorso straordinario proposto dal sig. Brussolo Emilio fu Emilio avverso il provvedimento 10 agosto 1948 dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura è rigettato.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 23, foglio n. 68

(3306)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1949.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere necessarie all'impianto di una stazione radiofonica in Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti il regio decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, il regio decreto-legge n. 2644 del 2 dicembre 1923, che completa l'art. 20 del decreto sopra citato, il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, che reca nuove norme per il servizio radioaudizioni circolari, il regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari, il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2526, con cui è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Ente concessionario del servizio della radiodiffusione;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda dell'Ente concessionario del servizio della radiodiffusione (R.A.I.) in data 16 maggio 1949, concernente la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere relative all'impianto di una stazione radiofonica da 25 Kw nel centro della Sicilia e precisamente in località Sant'Anna, presso Caltanissetta;

Visto il piano di ricostruzione della rete radiofonica italiana approvato con Ministeriale 980677/7780-33 del 29 maggio 1946;

Considerato il carattere di pubblico interesse ed utilità delle opere di cui trattasi, e la loro urgenza e la indifferibilità;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 2 e 20 del regio decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923, dell'art. 13 del regio decreto-legge n. 2644 del 2 dicembre 1923, dell'art. 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1917, e degli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, le opere necessarie all'impianto della stazione radiofonica da 25 Kw di Caltanissetta sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Dal giorno di pubblicazione del presente decreto l'Ente concessionario R.A.I. è autorizzato, ove ne ravvisi l'opportunità, ad espropriare i terreni e a limitare i diritti di proprietà da parte degli aventi diritto nelle località occorrenti per la esecuzione delle opere di cui trattasi.

Art. 3.

In qualunque momento il personale tecnico addetto alle opere inerenti il nuovo impianto dovrà avere libero accesso alle antenne disposto e da disporre attraverso stradelle da mantenersi normalmente dall'Ente concessionario, lungo le linee elettriche, e in modo diverso secondo le esigenze del servizio.

L'Ente concessionario potrà occupare parti della zona stessa ove lo ritenga necessario a suo giudizio, recingendo in tutto o in parte le antenne e gli organi annessi, secondo le esigenze tecniche e vietare comunque ogni accesso di animali e di persone a tali aree con sola eccezione del proprio personale addetto alle opere e agli impianti, debitamente autorizzato, e potrà aumentare il numero delle stradelle, delle aree occupate e le relative recinzioni, o spostarle se le antenne saranno aumentate di numero o spostate o modificate.

Art. 4.

Per le espropriazioni, occupazioni e imposizioni di servitù di cui ai precedenti articoli, resta ferma la procedura stabilita dagli articoli 181 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1949
Registro Ufficio riscontro poste n. 20, foglio n. 66. — MANZELLA

(3405)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1949.
Revoca del sequestro della Società in nome collettivo « F.I.A.E.M. », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società in nome collettivo « F.I.A.E.M. », Fabbrica Italiana Apparecchi Elettro-Medicali, con sede in Milano, via Bastioni Genova n. 27;

Ritenuta l'opportunità di revocare il provvedimento suindicato in quanto, da ulteriori indagini esperite dalla Prefettura di Milano, è risultato che nella azienda non esistono più interessi di persone di nazionalità germanica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la « F.I.A.E.M. », società in nome collettivo, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(3369)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1949.
Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Padova ad istituire e gestire alcuni Magazzini generali per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario provinciale di Padova per essere autorizzato ad istituire e gestire Magazzini generali in Padova e provincia;

Visti i pareri manifestati al riguardo dalla Giunta della camera di commercio industria e agricoltura di Padova nella seduta dell'11 marzo 1949 e dal Comitato provinciale prezzi di Padova nella riunione del 1° luglio stesso anno;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Padova è autorizzato ad istituire e gestire in Padova e provincia i seguenti Magazzini generali pel deposito delle merci varie, nazionali e nazionalizzate descritte in tariffa:

Padova, via Francesco Rismondo, 3 Stabilimento principale.

Succursali:

1) Campodarsego, via Caltana;
2) Camposampiero, riviera S. Marco;
3) Piombino Dese, piazza Municipio;
4) Cittadella, borgo Padova;
5) Piazzola sul Brenta, viale Belludi;
6) Mestrino, strada provinciale Padova-Vicenza;
7) Piove di Sacco, viale Stazione;
8) Codevigo, via Zabarina;
9) Conselve, strada provinciale Conselvana;
10) Correzzola, via Fratelli Grinzato;
11) Monselice, via Luigi Cadorna;
12) Stanghella, strada Statale Adriatica n. 183-*a*;
13) Este, via Antonio Corradini;
14) Vo' Euganeo, via Chiesa Zovon;
15) Castelbaldo, via Garibaldi;
16) Montagnana, via Circonvallazione.

Art. 2.

Alle merci depositate nei Magazzini generali principali e succursali autorizzati col precedente art. 1 si applicano le norme regolamentari approvate dalla Giunta della camera di commercio industria e agricoltura di Padova nella citata seduta dell'11 marzo 1949 e le condizioni tariffarie approvate dal Comitato provinciale prezzi di Padova nella citata riunione del 1° luglio di detto anno.

Art. 3.

La Camera di commercio di Padova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La predetta Camera proporrà al Ministero la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio provinciale di Padova è tenuto a prestare a' sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 3 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3212)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1949.
Istituzione della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, ed approvazione dello statuto del nuovo ente.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929 n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' istituita in Bari una Cassa di risparmio con la denominazione di « Cassa di risparmio di Puglia ».

E' approvato lo statuto del nuovo ente allegato al presente decreto e composto di n. 54 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1949

Il Ministro: PELLA

(3367)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 19 agosto 1949:

Cordaro Angelo, notaio residente nel comune di Butera, distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Mazzarino, stesso distretto;

Musante Eugenio, notaio residente nel comune di Rapallo, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Genova;

Gentile Mario, notaio residente nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli, è traslocato in Pontedecimo, frazione del comune di Genova, distretto notarile di Genova;

Gritta Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Rovegno, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Torriglia, stesso distretto;

Rucco Giuseppe, notaio residente nel comune di Brindisi, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Novoli, stesso distretto;

Manetto Francesco, notaio residente nel comune di Roverbella, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Ostiglia, stesso distretto;

Monica Achille, notaio residente nel comune di Postiglione, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Baronissi, stesso distretto;

Franciulli Alfonso, notaio residente nel comune di Vallo della Lucania, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Torre Orsaia, stesso distretto;

Fadda Pietro, notaio residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, è traslocato nel comune di Pozzomaggiore, distretto notarile di Sassari;

Bua Tomaso, notaio residente nel comune di Nulvi, distretto notarile di Sassari, è traslocato nel comune di Tempio Pausania, stesso distretto;

Bruno Santi Giuseppe, notaio residente nel comune di Bivona, distretto notarile di Sciacca, è traslocato nel comune di Menfi, stesso distretto;

Buoncristiano Giuseppe, notaio residente nel comune di Pico, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel comune di Narni, distretto notarile di Terni.

(3406)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 2 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1949, registro n. 23 Interno, foglio n. 212, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terracina (Latina) di un mutuo di L. 3.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(3289)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassificazione di area demaniale situata nel comune di Venezia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 28 luglio 1949, è stato rettificato il decreto di sclassifica in data 25 settembre 1948 nel senso che l'area, sita nella spiaggia di Venezia di mq. 25.430, dismessa con il detto decreto dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, fa parte per mq. 14.750 del mappale n. 2, foglio n. 6 del comune di Venezia e per mq. 10.680 fa parte del mappale n. 31 ½ dello stesso foglio n. 6 del comune di Venezia.

(3292)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Aldo Bertaglia fu Arturo, nato a Greco Milanese (Milano) il 10 novembre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(3294)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 168

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 agosto 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 23 agosto 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,775
Id. 3,50 % 1902	73,50
Id. 3 % lordo	52,.0
Id. 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	75,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % 1936	95,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,90
Id. 5 % convertiti 1951	100,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di agosto 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 575 —
1 franco svizzero . . . . » 141 —

Cambi di compensazione del 23 agosto 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Piovà, Montafia, Piea e Viale (Asti)

Per il periodo 1° agosto 1949-31 luglio 1952, i fondi siti nei comuni di Piovà, Montafia, Piea e Viale, della estensione di ettari 900, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal paese Gallareto per strada provinciale Gallareto-Montafia fino al bivio Bagnasco quota 189, sale per la strada comunale per Bagnasco; da Bagnasco strada comunale per viale fino a quota 195; bivio strada campestre che passa a quota 205 fino al confine del comune di Viale; per detto confine a quota 217; strada campestre per quota 286 e 281; cascina Serra fino alla quota 197 della provinciale Asti-Gallareto, quindi per valletta di Vanera, Cappella San Firmino, carreggiabile fino alla provinciale per Gallareto.

(3225)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pianoro (Bologna)

Per il periodo 1° agosto 1949-31 luglio 1952, i fondi siti nel comune di Pianoro (Bologna), della estensione di ettari 496, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a nord: scorciatoia da Manganina di Sopra a Molinetto di Sopra;

ad ovest: scorciatoia da Molinetto di Sopra a Cà Piana dello Spino;

a sud: scorciatoia da Cà Piana dello Spino a Prato Maggiore;

ad est: strada comunale Zena da Prato Maggiore a Manganina di Sopra.

(3224)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Robilante (Cuneo)

Fino al 31 dicembre 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 370 circa, compresa nel comune di Robilante, delimitata dai seguenti confini:

partendo dalla strada nazionale Cuneo-Limone e cioè seguendo il confine del territorio di Roccavione con Robilante fino al sentiero delle « Cialancie »; seguendo la strada nazionale dal confine di Roccavione fino al molino « Nuovo » oltre Robilante; di lì volgendo a mezzogiorno seguendo il vallone del « Prete » fino al tetto Fantini soprano; di lì volgendo a sud-ovest seguendo la stradetta fino alle « Cialancie » tetto « Tochicuce » e cioè al confine col comune di Roccavione.

(3227)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Roccavione e Roaschia (Cuneo)

Fino al 31 dicembre 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 615 circa, compresa nei comuni di Roccavione e Roaschia, delimitata dai seguenti confini:

partendo dalla frazione di Brignola strada provinciale fino a Roaschia; dalla cappella di Sant'Antonio di Roaschia strada dei tetti Chiotti fino al colletto della « Sabbia »; di lì segue la cresta fino al confine col comune di Robilante; dal ponte della frazione di Brignola segue il vallone fino alla cima della « Gorgia grande » ed al confine col territorio di Robilante.

(3228)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Castelguglielmo (Rovigo)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, della estensione di ettari 277, compresa nel comune di Castelguglielmo, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale Bressane, strada comunale Marinaga, scolo consorziale dalla località Bacino alla località Pontara, fossato confine proprietà Pelà dalla località Pontara alla località Mocenighe.

(3232)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Polesella e Marchesana (Rovigo)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, della estensione di ettari 340, compresa nei comuni di Polesella e Marchesana, delimitata dai seguenti confini:

ferrovia Rovigo-Ferrara; strada comunale Raccano-Canaro; scolo Saline inferiore; strada comunale Porcarole; tenuta Paperinetto di proprietà sig.ra Zadra.

(3233)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Gandino (Bergamo)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 350, compresa nel comune di Gandino, delimitata dai seguenti confini:

partendo da nord dai valloni Campo d'Avene attraverso il Campo stesso si scende il Val Piana indi si segue detta valle fino alla costa di Clusven; quindi si attraversa la località Clusven e si scende alla Concossola; da qui si segue la Val d'Agro fino a ricongiungersi coi valloni Campo d'Avene.

(3226)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ussana (Cagliari), Gairo (Nuoro), Laconi (Nuoro), Musei (Cagliari), Nurri (Nuoro), Simaxis (Cagliari), Tonara (Nuoro), Ussassai (Nuoro), Villanovatulo (Nuoro), Villasalto (Cagliari), Borutta (Sassari) e Cossoine (Sassari).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

1) Il sig. Drago Francesco di Baldassarre è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussana (Cagliari);

2) il sig. Lorrai Basilio fu Francesco è confermato Presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gairo (Nuoro);

3) il sig. Fulghesu Francesco fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laconi (Nuoro);

4) il sig. Fadda Antonio di Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Musei (Cagliari);

5) il sig. Atzeni Luigi fu Antonio Maria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro);

6) il sig. Secci Uras Antonio fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Simaxis (Cagliari);

7) il sig. Garau Giovanni fu Emanuele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tonara (Nuoro);

8) il sig. Mura Attilio fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussassai (Nuoro);

9) il sig. Lai Giuseppe fu Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanovatulo (Nuoro);

10) il sig. Congiu Vincenzo fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasalto (Cagliari);

11) il sig. Caria Ant. Francesco fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borutta (Sassari);

12) il sig. Mura Mele Giov. Maria fu Giov. Maria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cossoine (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1949

Il Direttore generale: FORMENTINI

(3197)

Conferma del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Marcianise, con sede in Marcianise (Caserta) e nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Dispone:

1) I signori Salvatore Foglia ed Arturo De Angelis sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di Credito su Pegno di Marcianise, con sede in Marcianise (Caserta).

2) I signori Achille Falivene e Giovanni D'Andrea sono nominati, rispettivamente presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta), in sostituzione dei signori Gennaro Ciaurro e Michele Sorgente scaduti di carica per compiuto periodo.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(3122)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a venti posti di vice-ragioniere (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo coadiutori (gruppo C).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Veduto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Veduto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Veduto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Veduto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Veduta la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Veduto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, che detta norme transitorie per la partecipazione ai concorsi;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, sull'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 novembre 1947, n. 1815, che estende al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, recante norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Veduto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, che detta norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Veduto il decreto Ministeriale 10 giugno 1948, recante le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Veduta la legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi speciali previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del succitato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546;

Veduta la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicata con nota n. 6065/39963/12106/2.12.31/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a venti posti di vice-ragioniere (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo coadiutori (gruppo *C*), i quali, alla data del 30 maggio 1948, abbiano esercitato lodevolmente, per almeno tre anni, mansioni di economato.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso è richiesto un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredata dai documenti di cui al successivo art. 4, dovranno essere fatte pervenire al Ministero (Direzione generale accademie e biblioteche), per via gerarchica, entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La data risultante dal protocollo del Ministero (Direzione generale accademie e biblioteche) farà fede del giorno di ricezione delle domande e dei documenti allegati.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante, deve indicare con chiarezza e precisione: cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, e contenere la dichiarazione che il candidato medesimo è disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero e quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare in quale delle lingue estere di cui all'art. 8 del presente bando intende sostenere la prova.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

A) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa in regola con il bollo (L. 24), rilasciata, a norma delle vigenti disposizioni, dalla competente autorità militare sui servizi resi in zona di operazioni. Analogo documento produrranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I reduci dalla prigionia dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità militare sul loro comportamento all'atto della cattura e durante la prigionia.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi d'Africa dovranno dimostrare la loro qualifica con dichiarazione del Ministero per l'Africa italiana; i profughi dei territori di confine mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma.

Gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dovranno dimostrare la loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dal Comando di artiglieria del Comando militare territoriale interessato, a norma delle vigenti disposizioni.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno presentare copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la loro residenza.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione del mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

B) Diploma originale o copia autentica, legalizzata dal titolo di studio indicato nell'art. 2 del presente decreto.

C) Certificato rilasciato dal direttore o dai direttori di biblioteca pubblica governativa o dal direttore dell'Istituto di patologia del libro, dal quale risulti che il candidato, alla data del 30 maggio 1948, ha esercitato lodevolmente, per almeno tre anni, mansioni di economato.

D) Stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

E) Fotografia di data recente con firma del candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

I documenti di cui alle lettere *A*) e *D*) dovranno essere in regola con il bollo (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con marche da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni altro foglio; stato di famiglia su carta legale da L. 24).

Oltre ai documenti di cui al presente articolo gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere, pubblicazioni, ed altri eventuali titoli che ritengano di poter presentare nel loro interesse.

Art. 5.

Le domande che perverranno dopo il termine previsto nel precedente art. 3, o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano, purchè già acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dei documenti.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454.

Art. 8.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

1) elementi di ragioneria e dell'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

2) versione in italiano dal francese, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato; è consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

1) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di diritto civile;

2) elementi di ragioneria e amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo ai servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, e di quelli delle biblioteche.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 2, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti 3 per pubblicazioni riguardanti materie che formano oggetto del concorso;

b) di un massimo di punti 3 per servizi di economato prestati nelle Biblioteche pubbliche governative, in rapporto alla durata e qualità dei servizi stessi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati, agli appartenenti a categorie assimilate e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione, saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1949
Registro n. 20, *foglio n.* 161

(3401)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a diciannove posti di vice coadiutore (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative, riservato agli appartenenti al ruolo subalterni delle Biblioteche stesse.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Veduto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Veduto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Veduto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Veduto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Veduta la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Veduto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, che detta norme transitorie per la partecipazione ai concorsi;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, sull'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 novembre 1947, n. 1815, che estende al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, recante norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Veduto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, che detta norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Veduto il decreto Ministeriale 10 giugno 1948, recante le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Veduta la legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi speciali previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del succitato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546;

Veduta la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicata con nota n. 6064/39970/12006/2.12 - 32/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a diciannove posti di vice-coadiutore (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative, riservato agli appartenenti al ruolo subalterno delle Biblioteche stesse, i quali, alla data del 30 maggio 1948, abbiano esercitato lodevolmente, per almeno tre anni, mansioni di gruppo *C*.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso è richiesto un diploma di licenza di scuola media inferiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dai documenti di cui al successivo art. 4, dovranno essere fatte pervenire al Ministero (Direzione generale accademie e biblioteche), per via gerarchica, entro sessanta giorni a contare da quello sucessivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. La data risultante dal protocollo del Ministero (Direzione generale accademie e biblioteche) farà fede del giorno di ricezione delle domande e dei documenti allegati.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante, deve indicare con chiarezza e precisione: cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, e contenere la dichiarazione che il candidato medesimo è disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero e quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

A) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare e certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa in regola con il bollo (L. 24), rilasciata, a norma delle vigenti disposizioni, dalla competente autorità militare sui servizi resi in zona di operazione. Analogo documento produrranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I reduci dalla prigionia dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità militare sul comportamento all'atto della cattura e durante la prigionia.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi d'Africa dovranno dimostrare la loro qualifica con dichiarazione del Ministro per l'Africa italiana; i profughi dei territori di confine mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma.

Gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dovranno dimostrare la loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dal Comando artiglieria del Comando militare territoriale interessato, a norma delle vigenti disposizioni.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno presentare copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la loro residenza.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione del mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

B) Diploma originale o copia autentica, legalizzata, del titolo di studio indicato nell'art. 2 del presente decreto.

C) Certificato rilasciato dal direttore o dai direttori di biblioteca pubblica governativa o dal direttore dell'Istituto di patologia del libro, dal quale risulti che il candidato, alla data del 30 maggio 1948, ha esercitato lodevolmente, per almeno tre anni, mansioni di gruppo *C*.

D) Stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

E) Fotografia di data recente con firma del candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

I documenti di cui alle lettere *A*) e *D*) dovranno essere in regola con il bollo (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con marche da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni altro foglio; stato di famiglia su carta legale da L. 24).

Oltre ai documenti di cui al presente articolo gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo che ritengano di poter presentare nel loro interesse.

Art. 5.

Le domande che perverranno dopo il termine previsto nel precedente art. 3, o che risulteranno mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454.

Art. 8.

Ai fini del concorso di cui al presente bando saranno valutati i seguenti titoli:

1) anzianità di servizio;

2) qualifiche riportate;

3) servizi resi in particolari condizioni di disagio e di pericolo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice attribuirà ai candidati, in base ai criteri di valutazione da essa stabiliti ed in relazione ai titoli presentati, una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati, agli appartenenti a categorie assimilate e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione, saranno osservate le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1949
Registro n. 20, *foglio n.* 162

(3402)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto a cinque posti di ufficiale di 3ª classe del ruolo tecnico dei servizi antincendi (grado 8°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1949, registro Interno n. 16, foglio n. 97, col quale è stato indetto un esame di concorso per merito distinto a cinque posti di ufficiale di 3ª classe del ruolo tecnico dei servizi antincendi (grado 8°, gruppo *A*);

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 11 del regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto a cinque posti di ufficiale di 3ª classe del ruolo tecnico dei servizi antincendi (grado 8°, gruppo *A*) è così costituita:

Presidente:

Berruti dott. Adalberto, consigliere di Stato.

Componenti:

Pièche gen. Giuseppe, direttore generale dei servizi antincendi;

Moscato dott. ing. Guido, ispettore superiore servizi antincendi;

Di Ricco prof. ing. Guido, professore universitario;

Tosi dott. ing. Antonio, ufficiale di 1ª classe comandante di corpo.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Luigi Pappalardo, consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1949

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1949
Registro Interno n. 24, *foglio n.* 219. — VILLA

(3303)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a novantaquattro posti di geometra aggiunto in prova (gruppo B) nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1946, con il quale è stato bandito il concorso per titoli e colloquio a 94 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923 n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933 n. 185;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale 8 febbraio 1947;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria seguente formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per titoli e colloquio a 94 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946:

N.	Nominativo		Punti
1.	Rosso Aldo, ex-combattente	punti	81,025
2.	Attanasi Leonardo, ex-combattente	»	75,625
3.	Pigoli Gian Aurelio, ex-combattente	»	75,310
4.	Lionetto Giovanni, ex-combattente	»	74,970
5.	Marguglio Giuseppe, ex-combattente	»	73,030
6.	Burattini Alberto Mario, ex-combattente	»	72,800
7.	Nicolaci Emanuele, ex-combattente	»	71,825
8.	Saliceti Francesco, ex-combattente	»	71,310
9.	Federici Libero, ex combattente	»	70,970
10.	Dembech Paolo, ex-combattente	»	70,960
11.	Lombardo Mario, ex-combattente	»	70,910
12.	Schiumenti Ferdinando, ex-combattente	»	70,855
13.	Lima Benedetto, ex-combattente	»	70,660
14.	D'Alberti Francesco, excombattente	»	70,540
15.	Ferraù Francesco, ex combattente	»	70,285
16.	Di Taranto Vittorio, ex-combattente	»	69,570
17.	Calì Giuseppe, ex-combattente	»	69,225
18.	Milazzo Raffaele	»	68.600
19.	Di Marco Ferdinando, ex-combattente	»	68,355
20.	Sergi Letterio, ex-combattente	»	68,180
21.	Pianta Edoardo, ex-combattente	»	68,155
22.	Peluso Aldo, ex combattente	»	68,010
23.	Bottazzi Battista, ex-combattente	»	67.970
24.	Spinelli Giovanni, ex-combattente	»	67,886
25.	Grossi Armando, ex-combattente	»	67,875
26.	Properzi Elio, ex-combattente	»	67,851
27.	Lelli Carlo, ex-combattente	»	67,825
28.	Cappello Alfredo, ex-combattente	»	67,775
29.	Fogli Giovanni, ex-combattente	»	67,600
30.	Vesentini Giuseppe, ex-combattente	»	67,593
31.	Sanguinetti Augusto, ex-combattente	»	67,575
32.	Basiricò Carlo, ex-combattente	»	67,540
33.	Saletti Massimiliano, ex-combattente	»	67,500
34.	Carta Aldo, ex-combattente	»	67,440
35.	Di Lucia Vincenzo, ex-combattente	»	67,281
36.	Morri Enzo, ex-combattente	»	67,225
37.	Cardaci Nicolò, ex-combattente	»	66,820
38.	Canciani Vittorino, ex-combattente	»	66,740
39.	Nicoletti Rosario, ex-combattente	»	66,710
40.	Spataro Tommaso, orfano di guerra	»	66,425
41.	Scianna Giuseppe, ex-combattente	»	66,400
42.	De Vito Amedeo, ex-combattente	»	66,085
43.	Pino Letterio, ex-comb., orf. di guerra	»	66,050
44.	Coselli Renzo, ex-combattente	»	66 —
45.	Ragazzi Giulio, ex-combattente	»	65,900
46.	Licitra Giuseppe, ex-combattente	»	65,825
47.	Sanna Tullio, ex-combattente	»	65,800
48.	Iandolo Antonio, ex-combattente	»	65,600
49.	Garzia Angelo, ex-combattente	»	65,575
50.	Minelli Triestino, ex-combattente	»	65.455
51.	Monti Mario, ex combattente	»	65,425
52.	Sannino Francesco, ex-combattente	»	65,400
53.	Branz Remo, ex-combatt., orf. di guerra.	»	65,370
54.	Ferri Catullo, ex-combattente	»	65,325
55.	Cuppone Salvatore, ex-comb., orf. di g.	»	65,310
56.	Infantino Francesco, ex-combattente	»	65,210
57.	Vesco Giuseppe, ex-combattente	»	65,170
58.	Croci Fabrizio, ex-combattente	»	65,125
59.	Assenza Raffaele, ex-combattente	»	65.010
60.	Carnevale Enrico, ex-comb., orf. di guerra	»	65 —
61.	Daidone Mario, ex-combattente	»	64,785
62.	Mecacci Egidio, ex-combattente	»	64,710
63.	Marini Eligio, ex-combattente	»	64,655
64.	Baroncini Remo, ex-combattente	»	64,625
65.	Malfettani Carlo, ex-combattente	»	64,600
66.	Cernigai Ferruccio, ex-combattente	»	64,580
67.	Munizzi Giuseppe	»	64,575
68.	Silvestri Silvio, ex-comb., inv. di guerra	»	64,570
69.	Bettelli Enrico, ex-comb., orf. di guerra	»	64,550
70.	Sturaro Bruno, ex-combattente	»	64,540
71.	Genesio Ercole, ex-combattente	»	64,525
72.	De Gennaro Guido, ex-combattente	»	64,500
73.	Ricciardi Giulio, ex-combattente	»	64,485
74.	Leonardi Augusto, ex-combattente	»	64,465
75.	Mazzoni Silvano, ex-combattente	»	64,450
76.	Vitullo Alberto, ex-combattente	»	64,425
77.	Talarico Salvatore, ex-comb., inv. di g.	»	64,400
78.	Ferlazzo Giuseppe, ex-combattente	»	64,380
79.	Galetti Leandro	»	64,375
80.	Brandi Raffaello, ex-combattente	»	64,350
81.	Occhionero Mario, ex-combattente	»	64,340
82.	Mereu Oscar, ex-combattente	»	64,325

83. Tenedi Iller, ex-comb., orf. di guerra punti 64,310
84. Ceola Alessandro, ex-comb., orf. di guerra » 64,285
85. Cannarozzo Salvatore, ex-combattente » 64,275
86. Angelini Luigi, ex-combattente » 64.187
87. Martelli Giuseppe, ex-combattente » 64,130
88. Bertani Otello, ex-combattente » 64,050
89. Moretti Giuseppe, ex-combattente » 64,025
90. Bernini Mario, ex-combattente » 64 —
91. Lizza Marino, ex-combattente » 63,975
92. Ferranti Eugenio, ex-combattente » 63,955
93. Caputo Luigi, ex-combattente » 63,831
94. Gilardelli Fausto, ex combattente » 83,800
95. Bufardeci Giovanni, ex-combattente » 63,750
96. Franco Giovanni fu Giov., ex-combattente, orfano di guerra » 63,700
97. Briguglio Manlio, ex-combattente » 63,650
98. D'Amico Luigi, ex-combattente » 63,625
99. Famà Giulio, ex-combattente » 63,600
100. Dionisi Siro, ex-combattente » 63,560
101. Lucarini Augusto » 63,510
102. Tullio Edoardo, ex-combattente » 63,500
103. Calabrò Gaetano, ex-combattente » 63,440
104. Fazzi Gaetano, ex-combattente » 63,310
105. Neri Vincenzo, ex-combattente » 63,301
106. Scola Raffaele, ex-combattente » 63,275
107. Bee Giordano Luigi, ex-combattente » 63,270
108. Giordano Salvatore, ex-comb., inv. di g. » 63,265
109. Palumbo Biagio, ex-combattente » 63.240
110. Palmi Mario, ex-combattente » 63.225
111. Innocenti Mario, ex-comb., inv. di guerra » 63.175
112. Lolli Giovanni » 63.165
113. Avola Giovanni, ex-combattente » 63.140
114. Arrigoni Franco, ex-combattente » 63.125
115. Angelici Fausto, ex-combattente » 63.100
116. Mazzotta Antonio, ex-combattente » 63.050
117. Pinto Luigi, ex-combattente » 63 —
118. Fede Giuseppe, ex-combattente » 62.940
119. Dell'Oca Cirillo, ex-combattente » 62.910
120. De Raho Andrea, ex-combattente » 62.885
121. Conigliaro Giovanni, ex combattente » 62.810
122. Riccardi Remo, ex-combattente » 62.600
123. Bergodi Ezio, ex-combattente » 62.540
124. Cesari Cesare, ex combattente » 62.426
125. Spirito Emanuele, ex-combattente » 62.355
126. Cartia Mario, ex-combattente » 62.340
127. Costa Federico, ex-combattente » 62.225
128. Speranza Carmine, ex-combattente » 62.060
129. Gallo Vincenzo di Giuseppe, ex-combatt. » 62.050
130. Micciancio Ignazio, ex-combatt. inv. di g. » 62.025
131. Squeglia Giuseppe, ex-combattente » 61.940
132. Mannino Francesco, ex-combattente » 61.910
133. Iraggi Giuseppe, ex-combattente » 61.825
134. Citriniti Luigi, ex-combattente » 61.800
135. Giannone Salvatore, ex-combattente » 61.750
136. Daniele Raffaele, ex-combattente » 61.710
137. Orioli Goffredo, ex-combattente » 61.655
138. Fossataro Luigi, ex-combattente » 61.630
139. Cervelli Angelo, ex-combattente » 61.610
140. Camarra Gaetano, ex-combattente » 61.595
141. Luchena Ottavio, ex-combatt. inv. di g. » 61.570
142. Bini Bixio, ex-combattente » 61.540
143. Aloisio Paolo, ex-combattente » 61.500
144. Rubino Egidio, ex-combattente » 61.425
145. Castellana Salvatore, ex-comb., inv. di g. » 61.415
146. Santelli Michele, ex-combattente » 61.400
147. Belloni Giuseppe, ex-combattente » 61.390
148. Bovio Carlo, ex-combattente » 61.340
149. Maglitta Virgilio, ex-combattente » 61.325
150. Ginestroni Morfeo, ex-combattente » 61,280
151. Baracchi Sergio, ex-comb. inv. di guerra » 61.225
152. Affronto Francesco, ex-combattente » 61.200
153. Moramarco Pasquale, ex-combattente » 61.100
154. De Filippis Mario, ex-combatt. inv. di g. » 61.005
155. Sciplino Pietro, ex-combattente » 61 —
156. Raho Vincenzo, ex-combattente » 60.950
157. Bagnato Armando, ex-combattente » 60.910
158. Incorvaia Alberto, ex-combattente » 60 840
159. Ramella Lipsio » 60.800
160. Ruggieri Antonio, ex-combattente » 60.710
161. Bodenizza Vincenzo, ex-combattente » 60.667
162. Roberto Carlo, ex-combattente » 60.600
163. Selan Paolo, ex-combattente » 60.550
164. Chelucci Osvaldo, ex-combattente punti 60.500
165. Delmondo Giorgio, ex-combattente » 60.485
166. Catullo Francesco, ex-combattente » 60.483
167. Giannoccaro Antonio, ex-combattente » 60.450
168. Raffaelli Renato, ex-combatt. orfano di g. » 60.400
169. Mafrici Alfredo, ex-combattente » 60.375
170. Rizzi Giovanni » 60.350
171. Di Pietra Cataldo, ex-combattente » 60.310
172. Pizzari Cesare, ex-combattente » 60.285
173. Pedemonte Carlo, ex-combattente » 60.275
174. Galligani Rolando, ex-comb., orfano di g. » 60.250
175. Garruccin Mario, ex-combattente » 60.225
176. Pagnotta Antonio, ex-combattente » 60.206
177. Mazza Bernardo, ex-combattente » 60.165
178. Di Pasquale Vincenzo, ex-comb. inv. di g. » 60.140
179. Lencioni Adolfo, ex-combattente » 60.090
180. Ricco Armando, ex-combattente » 60.025
181. Milaneschi Pietro, ex-combattente » 59.975
182. Casaccia Gaetano, ex-combattente » 59.960
183. Vitelli Gaetano, ex-combattente » 59.665
184. Germani Orazio, ex-combattente » 59.570
185. Bonifacino Bartolomeo, ex-comb. inv. g. » 59.550
186. Monteleone Antonino, ex-combattente » 59.540
187. Melillo Angelantonio, ex-combattente » 59.515
188. Santoro Alberto, ex-comb., orf. di g. » 59.450
189. Azzi Augusto » 59.425
190. Cannata Giuseppe, ex-combattente » 59.375
191. Fucci Luigi, ex-combattente » 59.350
192. La Rovere Giuseppe, ex-combattente » 59.325
193. Merenda Giuseppe, ex-combattente » 59.250
194. Muscatello Francesco, ex-combattente » 59.225
195. Bompani Arrigo, ex-combattente » 59.200
196. De Luca Attilio, ex-combattente » 59.175
197. Scabia Alfeo, ex-combattente » 59.150
198. Podestà Piero » 59.140
199. Sannino Giuseppe, ex-combattente » 59.125
200. Patti Francesco, ex-comb. orf. di guerra » 59.025
201. Pieratti Cesare, ex-combattente » 58.900
202. Coppola Ignazio, ex-combattente » 58.880
203. Lisena Francesco, ex-combattente » 58.850
204. Squecco Arturo, ex-combattente » 58.825
205. Martinelli Elio, ex-comb. inv. di guerra » 58.800
206. De Rubertis Aldo, ex-combattente » 58.775
207. Di Cola Romolo, ex-combattente » 58.750
208. Foti Stefano, ex combattente » 58.725
209. De Castro Giuseppe, ex combattente » 58.700
210. Chiara Calogero, ex combattente » 58.680
211. Toma Giuseppe, ex combattente » 58.660
212. Cicchitto Michele, ex combattente » 58.625
213. Colussi Walter, ex combattente » 58.600
214. Reggiani Carlo, ex combattente » 58.575
215. Andreozzi Mario, ex combattente » 58.570
216. Manni Francesco, ex combattente » 58.510
217. Sosio Placido, ex combattente » 58.475
218. Sabella Raffaele, ex combattente » 58.425
219. Calcagnini Mario, ex combattente » 58.400
220. Butti Mario, ex combattente » 58.375
221. Troiano Salvatore, ex combattente » 58.370
222. Adorno Luciano, ex combattente » 58.360
223. Petrini Aldo, ex combattente » 58.310
224. Zuppardo Angelo, ex combattente » 58.250
225. Bianciardi Enzo, ex combattente » 58.100
226. Comello Luigi, ex combattente » 58.050
227. Martines Luigi, ex combattente » 58.025
228. Antoniani Demetrio, ex combattente » 58 —
229. Prete Giovanni, ex combattente » 57.950
230. Mineo Domenico, ex combattente » 57.925
231. Marrati Renzo, ex combattente » 57.875
232. Ontano Alessio, ex combattente, invalido di guerra » 57.800
233. Tiziani Valentino, ex combattente » 57.750
234. Passarelli Guido, ex combattente » 57.710
235. Rossetti Angelo, ex combattente » 57.650
236. Silvestri Ferruccio, ex combattente » 57.625
237. Laurenzi Pio, ex combattente » 57.610
238. De Laurentis Enrico, ex combattente » 57.575
239. Lissandrello Sebastiano, ex combattente » 57.543
240. Aloi Giuseppe, ex combattente » 57.535
241. Guarna Giuseppe, ex combattente » 57.525
242. Sinopoli Saverio, ex combattente » 57.500
243. Prandi Romolo, ex combattente » 57.450

244. Lamberti Olindo, ex combattente, invalido di guerra . . . punti 57.400
245. Verzi Vittorio, ex combattente . . . . » 57.350
246. Gentile Vincenzo, ex combattente . . . » 57.310
247. De Nigris Michele, ex combattente . . . » 57.300
248. Cicchiello Michele, ex combattente . . » 57.250
249. Piemontese Salvatore, ex combattente . . » 57.225
250. Caroleo Umberto, ex combattente . . . » 57.200
251. Trutalli Lino, ex combattente . . . . » 57.150
252. Brescia Giuseppe, ex combattente . . . » 57.140
253. Ligori Carmelo, ex combattente . . . . » 57.125
254. Ruffini Amedeo, ex combattente . . . . » 57.100
255. Bertocci Ivo, ex combattente . . . . » 57,075
256. Grilli Saverio, ex combattente . . . . » 57.050
257. Viglialoro Giuseppe, ex combattente, orfano di guerra . . » 57.025
258. Pepino Giacomo, ex combatt., invalido di guerra . . » 57 —
259. Ceccarelli Gualberto, ex combattente . . » 56.975
260. Catania Giuseppe, ex combattente . . . » 56.910
261. Monaco Mario, ex combattente . . . . » 56.905
262. Mendola Nunzio, ex combattente . . . » 56.875
263. Giulioni Vinicio Maria, ex combattente . » 56.825
264. Fusco Marcantonio, ex combattente, invalido di guerra . . . . » 56.800
265. Silva Giovanni, ex combattente . . . » 56.785
266. Giordano Mariano, ex combattente . » 56.760
267. Pisani Carlo, ex combattente . . » 56.710
268. Navone Celestino, ex combattente . . . » 56.665
269. Vecchi Bruno, ex combattente . . . . » 56.625
270. Gallotta Dante, ex combattente . . . . » 56.600
271. Ricco Francesco, ex combattente . . » 56.425
272. Conte Orlando, ex combattente, orfano di guerra . . . » 56.400
273. Ferrara Gregorio, ex combattente . . . » 56.250
274. Berardi Mario, ex combattente . . . » 56.200
275. Rizzuti Giuseppe, ex combattente . . . » 56.150
276. De Candia Antonio, ex combattente . . » 56 —
277. Guerra Ugo, ex combattente . . . » 55.955
278. Bandiera Bruno, ex combattente . . » 55.950
279. Orlandelli Anacleto, ex combattente, invalido di guerra . » 55.910
280. Ardovino Paolo, ex combattente, invalido di guerra . . . . » 55.875
281. Tigani Francesco, ex combattente . . . » 55.865
282. Di Venezia Sabato, ex combattente . . . » 55.855
283. Di Bernardo Gino, ex combattente . . . » 55.810
284. Naso Attilio, ex combattente . . . » 55.800
285. Venturi Venturino, ex combattente . . . » 55.650
286. Basile Leonardo, ex combattente . . . » 55.600
287. Barchetti Antonio, ex combattente . . . » 55.550
288. Di Muro Bernardo, ex combattente . . » 55.525
289. Bartolomucci Amedeo, ex combattente . » 55.500
290. Sorrentino Salvatore, ex combattente . . » 55.420
291. Todaro Antonio, ex combattente . . . » 55.350
292. Rachini Guido, ex combattente . . . » 55.325
293. Modotto Giuseppe, ex combattente . . . » 55.300
294. Romano Gaetano, ex combattente . . . » 55.275
295. Ruocco Alfonso, ex combattente . . » 55.250
296. Lazzari Viscardo, ex combattente, invalido di guerra . . » 55.220
297. Di Berardino Vincenzo, ex combattente, orfano di guerra . . . » 55.200
298. Annesi Salvatore, ex combattente . . . » 55.140
299. Menegazzo Alfredo, ex combattente . . » 55.125
300. Linda Renzo, ex combattente, invalido di guerra . . . » 55.100
301. Romano Filippo, ex combattente . . » 55.075
302. Saddemi Salvatore, ex combattente . . » 55.050
303. Augelli Luigi, ex combattente . . . . » 55.025
304. Natale Fausto, ex combattente . . . . . » 55 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Rosso Aldo, ex combattente;
2. Attanasi Leonardo, ex combattente;
3. Pigoli Gian Aurelio, ex combattente;
4. Lionetto Giovanni, ex combattente;
5. Marguglio Giuseppe, ex combattente;
6. Burattini Alberto, ex combattente;
7. Nicolaci Emanuele, ex combattente;
8. Saliceti Francesco, ex combattente;
9. Federici Libero, ex combattente;
10. Dembech Paolo, ex combattente;
11. Lombardo Mario, ex combattente;
12. Schimmenti Ferdinando, ex combattente;
13. Lima Benedetto, ex combattente;
14. D'Alberti Francesco, ex combattente;
15. Ferraù Francesco, ex combattente;
16. Di Taranto Vittorio, ex combattente;
17. Calì Giuseppe, ex combattente;
18. Milazzo Raffaele;
19. Di Marco Ferdinando, ex combattente;
20. Sergi Letterio, ex combattente;
21. Pianta Edoardo, ex combattente;
22. Peluso Aldo, ex combattente;
23. Bottazzi Battista, ex combattente;
24. Spinelli Giovanni, ex combattente;
25. Grossi Armando, ex combattente;
26. Properzi Elio, ex combattente;
27. Lelli Carlo, ex combattente;
28. Cappello Alfredo, ex combattente
29. Fogli Giovanni, ex combattente;
30. Vesentini Giuseppe, ex combattente;
31. Sanguinetti Augusto, ex combattente;
32. Basiricò Carlo, ex combattente;
33. Saletti Massimiliano, ex combattente;
34. Carta Aldo, ex combattente;
35. De Lucia Vincenzo, ex combattente;
36. Morri Enzo, ex combattente;
37. Cardaci Nicolò, ex combattente;
38. Canciani Vittorino, ex combattente;
39. Nicoletti Rosario, ex combattente;
40. Spataro Tommaso, orfano di guerra;
41. Scianna Giuseppe, ex combattente;
42. De Vito Amedeo, ex combattente;
43. Pino Letterio, ex combattente, orfano di guerra;
44. Coselli Renzo, ex combattente;
45. Ragazzi Giulio, ex combattente;
46. Licitra Giuseppe, ex combattente;
47. Sanna Tullio, ex combattente;
48. Iandolo Antonio, ex combattente;
49. Garzia Angelo, ex combattente;
50. Minelli Triestino, ex combattente;
51. Monti Mario, ex combattente;
52. Sannino Francesco, ex combattente;
53. Branz Remo, ex combattente, orfano di guerra;
54. Ferri Catullo, ex combattente;
55. Cuppone Salvatore, ex combattente, orfano di guerra;
56. Infantino Francesco, ex combattente;
57. Vesco Giuseppe, ex combattente;
58. Croci Fabrizio, ex combattente;
59. Assenza Raffaele, ex combattente;
60. Carnevale Enrico, ex combattente, orfano di guerra;
61. Daidone Mario, ex combattente;
62. Mecacci Egidio, ex combattente;
63. Marini Eligio, ex combattente;
64. Baroncini Remo, ex combattente;
65. Malfettani Carlo, ex combattente;
66. Cernigai Ferruccio, ex combattente;
67. Munizzi Giuseppe;
68. Silvestri Silvio, ex combattente, invalido di guerra;
69. Bettelli Enrico, ex combattente, orfano di guerra;
70. Sturaro Bruno, ex combattente;
71. Genesio Ercole, ex combattente;
72. De Gennaro Guido, ex combattente;
73. Ricciardi Giulio;
74. Leonardi Augusto, ex combattente;
75. Mazzoni Silvano, ex combattente;
76. Vitullo Alberto, ex combattente;
77. Talarico Salvatore, ex combattente, invalido di guerra;
78. Ferlazzo Giuseppe, ex combattente;
79. Galetti Leandro;
80. Brandi Raffaello, ex combattente;
81. Occhionero Mario, ex combattente;
82. Mereu Oscar, ex combattente;
83. Tenedi Iller, ex combattente, orfano di guerra;
84. Ceola Alessandro, ex combattente, orfano di guerra;
85. Cannarozzo Salvatore, ex combattente;
86. Angelini Luigi, ex combattente;
87. Martelli Giuseppe, ex combattente;

88. Giordano Salvatore, ex-combattente, invalido di guerra;
89. Innocenti Mario, ex-combattente, invalido di guerra;
90. Micciancio Ignazio, ex-combattente, invalido di guerra;
91. Luchena Ottavio, ex-combattente, invalido di guerra;
92. Castellana Salvatore, ex-combatt., invalido di guerra;
93. Baracchi Sergio, ex-combattente, invalido di guerra;
94. De Filippis Mario, ex-combattente, invalido di guerra;

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso sopra detto, nell'ordine seguente:

1. Bertani Otello
2. Moretti Giuseppe
3. Bernini Mario
4. Lizza Marino
5. Ferranti Eugenio
6. Caputo Luigi
7. Gilardelli Fausto
8. Bufardeci Giovanni
9. Franco Giovanni fu Giovanni
10. Briguglio Manlio
11. D'Amico Luigi
12. Famà Giulio
13. Dionisi Siro
14. Lucarini Augusto
15. Tullio Edoardo
16. Calabrò Gaetano
17. Fazzi Gaetano
18. Neri Vincenzo
19. Scola Raffaele
20. Bee Giordano Luigi
21. Palumbo Biagio
22. Palmi Mario
23. Lolli Giovanni
24. Avola Giovanni
25. Arrigoni Franco
26. Angelici Fausto
27. Mazzotta Antonio
28. Pinto Luigi
29. Fede Giuseppe
30. Dell'Oca Cirillo
31. De Raho Andrea
32. Conigliano Giovanni
33. Riccardi Remo
34. Bergodi Ezio
35. Cesari Cesare
36. Spirito Emanuele
37. Cartia Mario
38. Costa Federico
39. Speranza Carmine
40. Gallo Vincenzo di Giuseppe
41. Squeglia Giuseppe
42. Mannino Francesco
43. Iraggi Giuseppe
44. Citriniti Luigi
45. Giannone Salvatore
46. Daniele Raffaele
47. Orioli Goffredo
48. Fossatano Luigi
49. Cervelli Angelo
50. Camarra Gaetano
51. Bini Bixio
52. Aloisio Paolo
53. Rubino Egidio
54. Santelli Michele
55. Bellomi Giuseppe
56. Bovio Carlo
57. Maglitta Virgilio
58. Ginestroni Morfeo
59. Affronto Francesco
60. Moramarco Pasquale
61. Sciplino Pietro
62. Raho Vincenzo
63. Bagnato Armando
64. Incorvaia Alberto
65. Ramella Lipsio
66. Ruggieri Antonio
67. Bodenizza Vincenzo
68. Roberto Carlo
69. Selan Paolo
70. Chelucci Osvaldo
71. Delmondo Giorgio
72. Catullo Francesco
73. Giannoccaro Antonio
74. Raffaelli Renato
75. Mafrici Alfredo
76. Rizzi Giovanni
77. Di Pietra Cataldo
78. Pizzari Cesare
79. Pedemonte Carlo
80. Galligani Rolando
81. Garrucciu Mario
82. Pagnotta Antonio
83. Mazza Bernardo
84. Di Pasquale Vincenzo
85. Lencioni Adolfo
86. Ricco Armando
87. Milaneschi Pietro
88. Casaccia Gaetano
89. Vitelli Gaetano
90. Germani Orazio
91. Bonifacino Bartolomeo
92. Monteleone Antonino
93. Melillo Angelantonio
94. Santoro Alberto
95. Azzi Augusto
96. Cannata Giuseppe
97. Fucci Luigi
98. La Rovere Giuseppe
99. Merenda Giuseppe
100. Muscatello Francesco
101. Bompani Arrigo
102. De Luca Attilio
103. Scabia Alfeo
104. Podestà Piero
105. Sannino Giuseppe
106. Patti Francesco
107. Pieratti Cesare
108. Coppola Ignazio
109. Lisena Francesco
110. Squecco Arturo
111. Martinelli Elio
112. De Rubertis Aldo
113. Di Cola Romolo
114. Foti Stefano
115. De Castro Giuseppe
116. Chiara Calogero
117. Toma Giuseppe
118. Cicchitto Michele
119. Colussi Walter
120. Reggiani Carlo
121. Andreozzi Mario
122. Manni Francesco
123. Sosio Placido
124. Sabella Raffaele
125. Calcagnini Mario
126. Butti Mario
127. Troiano Salvatore
128. Adorno Luciano
129. Petrini Aldo
130. Zuppardo Angelo
131. Bianciardi Enzo
132. Comello Luigi
133. Martines Luigi
134. Antoniani Demetrio
135. Prete Giovanni
136. Mineo Domenico
137. Marrati Renzo
138. Ontano Alessio
139. Tiziani Valentino
140. Passarelli Guido
141. Rossetti Angelo
142. Silvestri Ferruccio
143. Laurenzi Pio
144. De Laurentis Enrico
145. Lissandrello Sebastiano
146. Aloi Giuseppe
147. Guarna Giuseppe
148. Sinopoli Saverio
149. Prandi Romolo
150. Lamerti Olindo
151. Verzi Vittorio
152. Gentile Vincenzo
153. De Nigris Michele
154. Cicchiello Michele
155. Piemontese Salvatore
156. Caroleo Umberto
157. Trutalli Lino
158. Brescia Giuseppe
159. Ligori Carmelo
160. Ruffini Amedeo
161. Bertocci Ivo
162. Grilli Saverio
163. Viglialoro Giuseppe
164. Pepino Giacomo
165. Ceccarelli Gualberto
166. Catania Giuseppe
167. Monaco Mario
168. Mendola Nunzio
169. Giulioni Vinicio Maria
170. Fusco Marcantonio
171. Silva Giovanni
172. Giordano Mariano
173. Pisani Carlo
174. Navone Celestino
175. Vecchi Bruno
176. Gallotta Dante
177. Ricco Francesco
178. Conte Orlando
179. Ferrara Gregorio
180. Berardi Mario
181. Rizzuti Giuseppe
182. De Candia Antonio
183. Guerra Ugo
184. Bandiera Bruno
185. Orlandelli Anacleto
186. Ardovino Paolo
187. Tigani Francesco
188. Di Venezia Sabato
189. Di Bernardo Gino
190. Naso Attilio
191. Venturi Venturino
192. Basile Leonardo
193. Barchetti Antonio
194. Di Muro Bernardo
195. Bartolomucci Amedeo
196. Sorrentino Salvatore
197. Todaro Antonio
198. Rachini Guido
199. Modotto Giuseppe
200. Romano Gaetano
201. Ruocco Alfonso
202. Lazzari Viscardo
203. Di Berardino Vincenzo
204. Annesi Salvatore
205. Menegazzo Alfredo
206. Linda Renzo
207. Romano Filippo
208. Saddemi Salvatore
209. Augelli Luigi
210. Natale Fausto

Art. 4.

Le nomine a geometra aggiunto in prova sono subordinate al possesso dei requisiti a tal fine richiesti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per essere registrato.

Roma, addì 7 agosto 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1949
Registro finanze, n. 11, foglio n. 194

(3134)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.